

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
indennità vacanza contrattuale - Resistenza - Incarico difesa
AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 10 (dieci) del mese di luglio, alle ore
09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. A. Maurizio Passiatore, intesi a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 1996-giugno 1996, maggiorata del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1°/7/96 e sino alla data di rinnovo del CCNL della categoria, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle somme spettanti ad ogni singolo dipendente a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi in separato giudizio, ed al pagamento delle spese di lite:

- Cardellicchio	Giuseppe	Udienza 04/12/1997;
- De Pace	Francesco	Udienza 04/12/1997;
- Principale	Pietro	Udienza 04/12/1997;
- Perrucci	Antonio	Udienza 04/12/1997;
- Semeraro	Francesco	Udienza 28/01/1998;
- D'Aprile	Giuseppe	Udienza 28/01/1998;
- Albano	Giovanni	Udienza 28/01/1998;
- Calabretti	Cosimo	Udienza 28/01/1998;
- Spinelli	Michele	Udienza 16/03/1998;
- Strada	Gustavo	Udienza 16/03/1998;
- Talò	Arcangelo	Udienza 13/05/1998;
- Neglia	Domenico	Udienza 13/05/1998;
- Palmisano	Oronzo	Udienza 13/05/1998;
- atteso che la domanda dei ricorrenti è infondata e che pertanto va contestata in sede giudiziaria;
- ritenuto, quindi, dover resistere ai ricorsi de quibus affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi in narrativa specificati, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.300.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 LUG. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)



Cof. eff. L. 11/10/97

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/luglio/1997

Prot. n° : Dir/ 1686/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice
esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte
dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10
luglio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 -
168 - 169.-

Distinti saluti.

16/7/97

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

[Signature]

13122/92

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per Palmisano Oronzo, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che io
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di conducente di linea, VI° livello della dichiara-
zia contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafiato "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Ar. n°	7682
del	30 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

li delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e ordi-
ne del presente giudizio in
tutto e per tutto, in ogni
e in quella eventualità di
causa, conferendo ogni
potestà di transazione, concilia-
zione, compromesso, rinuncia
ad atti del giudizio. Eleggo
 domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 15/7/96

Palmisano Oronzo

E. Contente

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

26 GIU. 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/6/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

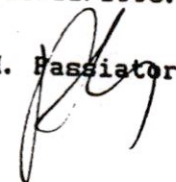
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 16/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Se-

zione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 13/5/82 ore 10,00. Ordina alle parti di compari-

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 10/6/82

jb Il Pretore

BORRELLI

Il Cancelliere

ARIVOLI

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

Dep. aff. p. 1
A. Passiatore
A. Santagada
a mani dell'Implegato *A. Santagada*
deputato alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

ii
30 GIU. 1997

A. Santagada
ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone 09/3712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Neglia Domenico, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto,
Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di agente di movimento, V° livello della declaratoria
contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie,

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuzio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

131 2/97

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Argeo n°	7683
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Ed A

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentar-
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzio-
ne, ed in quella eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transire, quietanza-
re, chiamar in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

26 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della Contrattazione Collettiva Nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

P H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 06/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 17/7/1996

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 13/5/88 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li

10/6/88

[Signature]

Il Pretore
BORRILLI

Il Cancelliere

PORRILLI

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1997



[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

C. C. C.

~~a mani dell'impiegato~~

~~adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione~~

li

30 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone ss. 8 - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Talò Arcangelo, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di agente di movimento, V° livello della declaratoria
contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo;

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13120/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2684
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

[Signature]

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzio-
ne, ed in quella eventuale d'
opposizione, conferendovi con-
facoltà di lode, comparare
quella di transire, quietanza
re, chiamar in causa tutti
nominare sostituti e rinunciar
agli atti del giudizio Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 18/7/96
Talò Arcangelo

[Signature]

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

30 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate) alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

 H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 04/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

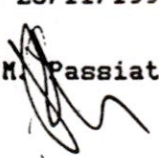
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995. **

Taranto 17/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 13/5/88 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

10/6/88

Il Pretore

BARRICCI

Il Cancelliere

BARICCI

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

20 JUL 1997



1. CANCELLIERE

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

C. Passiatore

[Signature]

[Signature]

30 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
RESDINE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
AW. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone 30 D - TEL/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per Strada Gustavo, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto,
Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di conducente di linea, VI° livello della declarato-
ria contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

1343/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 2685	
del 30 GIU 1997	
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
Ed. 11	
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE	
li delego a rappresentarmi e "endermi in ogni fase e ord- del presente giudizio, in della successivo il proscuo- ed in quella eventuale di confirma, conferendovi ogni di legge, comparso della di transire, quietan- chiamar in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare poli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.	
Rakento 15/6/96	
Strada Gustavo	
E. Contatore	
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE	

N. Cron. Mod. A

26 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

R H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/6/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 15/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 16/3/88 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

11/6/88

/h Il Pretore

00878

Il Cancelliere

Palivelli

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

cefo affre
a mani dell'impiegato *A. Santagada*

adesso ~~adesso~~ alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~del~~

30 GIU. 1997

A. Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Eriasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone s.n. 5 - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Spinelli Michele, elettivamente domiciliato in Taranto

Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e

nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente

atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in

persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-

ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il

trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-

lifica di agente di movimento, V° livello della declaratoria

contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa

sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti

contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al

sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti

contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza

contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13135/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2686
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Ed

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quella eventuale di opposizione, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanza, chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

12/8/96
Spinelli Michele
E autografo

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

N. 0127

Ind. 1997

Taranto

30 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranyvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranyvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 04/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 18/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 16/3/88 ore 10,00. Ordina alle parti di compari-

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/82

Il Pretore

V0870

Il Cancelliere

PAECIUCI

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'Implegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

il 30 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - TEL/FAX 099/8712828
74024 MANDURIA (TA)

13136/92

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Calabretti Cosimo, elettivamente domiciliato in Taranto

Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e

nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente

atto,

Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in

persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Tar

ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il

trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua

lifica di agente di movimento, V° livello della declaratoria

contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa

sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti

contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al

sistema produttivo.

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti

contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza

contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuzio-

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendovi ogni facoltà di legge, comparsa, ruolo di transitoria, costituzione, chiamare in causa terzi, promettere sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 13/8/96
Calabretti Cosimo
E' autentica

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2687
del	30 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

 H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 04/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 18 /7/1996

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 28/1/88 ore 10,00. Ordina alle parti di compari-

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/87

Il Pretore

Robt. NASTEMUECI

g Il Cancelliere

PAIULLI

Copia conforme all'originale

20 GIU 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

li 30 GIU. 1997

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone ca. 8 - Tel/Fax 0834/8712626
74024 MANDURIA (TA)

13134/92

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per Albano Giovanni, elettivamente domiciliato in Taranto

Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e

nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente

atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in

persona del suo legale rappresentante p.t., - corrente in Ta-

ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il

trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-

lifica di operaio officina, VI° livello della declaratoria

contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa

sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti

contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al

sistema produttivo.

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti

contrattuali", si istituiva la "c.d." indennità di vacanza

contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuzio-

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 2688
del 30 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo all'esecuzione, ed in quella eventuale di appello, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanza, o chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 18/7/96

Albano Giovanni
- E autografo

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE

26 GIU. 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate) alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

[Handwritten signature] 4 - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 04/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

- 2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;
- 3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto ¹⁸ /7/1996

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sé nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 28/1/68 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/68

Il Pretore

Dr. MARENUELLI

Il Cancelliere

P. RIVELLI

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1987



IL CANCELLIERE
[Signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

il

30 GIU. 1997

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
CORRISPONDENTE DI TARANTA

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Erisca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone 201 - Tel. 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per D'Aprile Giuseppe, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che io
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di conducente di linea, VI° livello della declarato-
ria contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13/14/97

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2689
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore

A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e ordi-
ne del presente giudizio in
tutto il successivo processo
e in quella eventuale li-
quidazione, conferendovi ogni
potestà di legge, camerali
e di transazione, esenzione
e chiamata in causa terzi,
sanzioni costituite e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 15/7/96

Epigrafe Giuseppe
Contestatore

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

M. C. 100

26 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

4 - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/6/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 15/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 28/1/88 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/87

Il Cancelliere

PACIULLI

Il Pretore

LOTT. MARTELLUCCI

Copia conforme all'originale

29 GIU. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

C. Zaffredo
[Signature]
a mani dell'impiegato

Esibito alla Segreteria, incaricato alla ricezione *[Signature]*

li 30 GIU. 1997.

[Signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone s.n. 6 - Tel/Fax 080/8712628
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Semeraro Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto,

Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e con

nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente

atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in

persona del suo legale rappresentante pot. e corrente in Ta-

ranto alla via Cesare Battisti 657, 74024 Taranto

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il

trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-

lifica di agente di movimento, V. livello della declaratoria

contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa

sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti

contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al

sistema produttivo.

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti

contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza

contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13/15/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2619
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

C.A.D.

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzio-
ne, ed in quello eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamar in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.
Taranto 18/7/96

Semeraro Fran.
E. Cartera
Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

26 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, e tutte le firmatarie della Contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

 H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 04/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

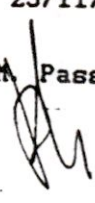
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 18/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 28/1/82 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/82

[Signature] Il Pretore
Dott. MONTANUCCI

Il Cancelliere
PARIUCCI

Copia conforme all'originale
20 GIU 1997
IL CANCELLIERE



Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

Cozzo ce [signature]

[signature]
G. [signature]

[signature]
P. [signature]

30 GTU. 1997

[signature]
ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Dott. P. L.
Via Cavour
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone ss. 5 - Tel./Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

PREFETTURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per Cardegnonchio Giuseppe, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 125 a studio avv. Pierfranco Asciano, presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto, contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti 637.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qualifica di conducente di linea, VI° livello della scolaratoria contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.
B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafito "Assetti contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13112/02

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2692
del	20 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Dott. P. L.

A.M.A.T. - TARANTO
di delega e rappresentanza
dell'azienda per la mobilità
dell'area di Taranto
in persona del suo legale
rappresentante p.t.
corrente in Taranto
alla via Cesare Battisti 637.
Calabria 17/7/96

Giuseppe Cardegnonchio
Dott. P. L.

20 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, e pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

A - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/8/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faissa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

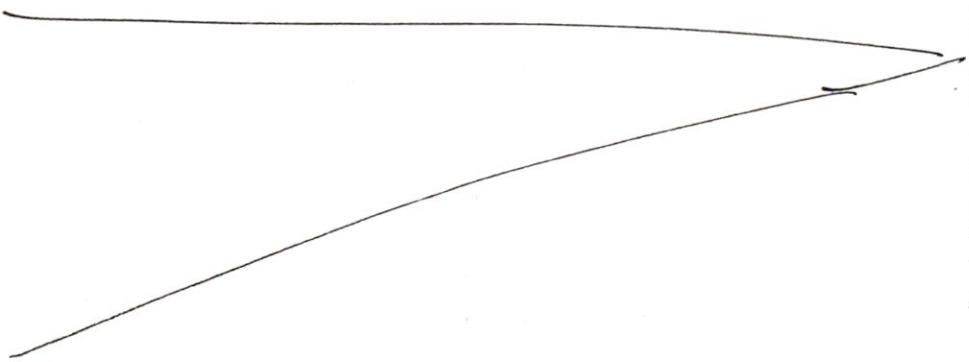
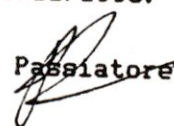
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 15/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 6/12/92 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/92

J. B. Il Pretore

MARRA

Il Cancelliere

PACIVU

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1997



IL CANCELLIERE



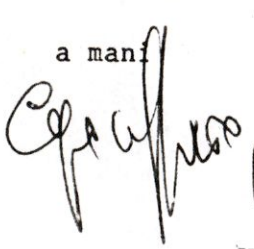
Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

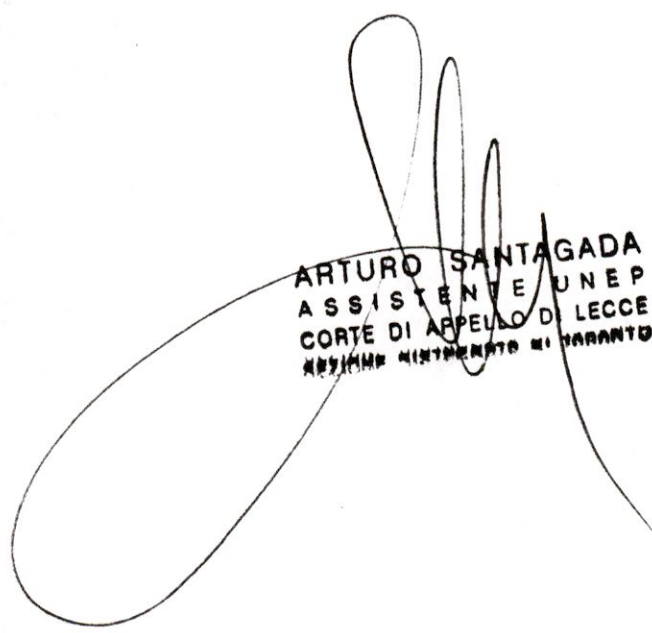
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani


~~a mani dell'impiegato~~

~~addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione~~

~~di~~ 30 GIU. 1997


ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
NOTIFICATO IN TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per De Pace Francesco (II'), elettivamente domiciliato in
Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano)
presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore
che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del
presente atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T. (matr.
130295), esercente il trasporto pubblico urbano della città
di Taranto, con la qualifica di conducente di linea, VI' li-
vello della declaratoria contrattuale nazionale delle aziende
autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo " Assetti
contrattuali ", si istituiva la c.d. " indennità di vacanza
contrattuale " quale emolumento provvisorio della retribuzio-

13118/87

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2693
del	20 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Dott. Proc. *[Signature]*

A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo, l'aspettazio-
ne ed in quella eventuale di
revisione conferendovi ogni
potestà di legge, comparsa
quella di transazione, quietanza
e chiamar in causa terzi
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 15/2/96

[Signature]

[Signature]

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

13118/87
N. Cron.
20 GIU. 1997

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza

contrattuale con decorrenza dal 1/4/96 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

X H - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/8/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

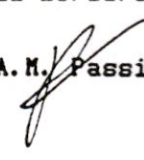
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto (5/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sé nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 4/12/87 ore 10,00. Ordina alle parti di compari-

re personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 11/6/87

Il Cancelliere

PARIVCCI

Lb
Il Pretore

ROSA NARRA

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1987



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

ag. Passiatore, a mani dell'impiegato *A. Santagada*
~~adesso alla Segreteria, incaricato alla ricezione off.~~
li 30 GIU. 1997

A. Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Cosimo Calò - Residence Enasca Scala B
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone ss. 8 - Tel. Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Principale Pietro, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto,

Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di conducente di linea, VI° livello della declaratoria
contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13/11/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	7677
del	30 GIU. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Q. 10

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzio-
ne, ed in quello eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compreso
quella di transigere, quietan-
za, chiamare in causa, e
nominare sostituti e rinnovare
gli atti del giudizio. Fatto
in Taranto il 13/7/96

[Firma]
E. Cantatore

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

30 GIU. 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della Contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

P H. - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 01/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anzichè, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 18/7/1996

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 6/12/97 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

11/6/97

Il Pretore

[Signature]
D. FLO RANZA

[Signature] Il Cancelliere

PAPILLI

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti, n. 657, mediante consegna
a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

li 30 GIU. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI DECCE
CORTE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill.mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per Perrucci Antonio, elettivamente domiciliato in Taranto
Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e
nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo
rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente
atto,
Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il
trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-
lifica di agente di movimento, V° livello della declaratoria
contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafo "Assetti
contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza
contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuizio-
ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

13/16/92

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7690
del	30 GIU 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Ed A

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gro-
do del presente giudizio, in
quello successivo l'esecuzio-
ne, ed in quello eventuale di
opposizione, conferendovi con-
facoltà di legge, comparere
quella di transigere, quietan-
za, chiamare in causa e
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 15/2/97
Perrucci Antonio
Carlo Fontana
Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Mod. A
20 GIU 1997

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa, rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1996 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

F - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data 28/8/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faisa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995). Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

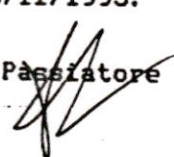
2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 15/7/1996

Avv. A.M. Passiatore



IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il giorno 4/12/97 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

11/6/97

JKO Il Pretore

ALBA NARRA

Il Cancelliere

PA CIVILU

Copia conforme all'originale

20 GIU. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

sego a Rom
a mani dell'impiegato *A. Passiatore*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *di*
li *30 GIU. 1997*

[Signature]
DANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO